



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

SERVIZIO PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Gestione assegni vitalizi e fondo di solidarietà

REGOLAMENTO
DELLA CASSA DI PREVIDENZA
PER I CONSIGLIERI REGIONALI



XII LEGISLATURA

N.B. LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO APPLICATE AI CONSIGLIERI REGIONALI CHE HANNO ESERCITATO IL MANDATO FINO ALLA XII LEGISLATURA (13 LUGLIO 2004), COME DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 281 DEL 10 FEBBRAIO 2004



SOMMARIO

Articolo 1	(Contributi)	1
Articolo 2	(Amministrazione della previdenza)	1
Articolo 3	(Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio)	1
Articolo 4	(Inabilità)	1
Articolo 5	(Valutazione della frazione di anno).....	2
Articolo 6	(Accertamento dell'inabilità)	2
Articolo 7	(Versamento di contributi per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo).....	2
Articolo 8	(Versamento di contributi per il conseguimento di dieci o di quindici anni di contribuzione)	3
Articolo 9	(Versamento di contributi in caso di anticipata chiusura di una legislatura)	3
Articolo 10	(Versamento di contributi in caso di sostituzione per annullamento di elezioni).....	4
Articolo 10 bis	(Completamento di contribuzione)	4
Articolo 11	(Corresponsione dell'assegno vitalizio in caso di decesso).....	4
Articolo 12	(Negazione del diritto alla restituzione dei contributi ai non aventi diritto all'assegno minimo)	4
Articolo 13	(Sospensione e riliquidazione dell'assegno vitalizio in caso di rielezione)	5
Articolo 14	(Decorrenza dell'assegno vitalizio)	5
Articolo 15	(Aventi diritto all'assegno di reversibilità)	6
Articolo 16	(Facoltà di concessione di assegno vitalizio ai conviventi).....	7
Articolo 17	(Condizioni per la reversibilità)	7
Articolo 18	(Documentazione per la reversibilità del coniuge)	7
Articolo 19	(Documentazione per la reversibilità agli orfani)	8
Articolo 20	(Misura dell'assegno vitalizio)	8
Articolo 21	(Concessione dell'assegno vitalizio)	8
Articolo 22	(Aliquote di reversibilità)	9
Articolo 23	(Sospensione dell'assegno di reversibilità in caso di elezione al Consiglio)	9
Articolo 24	(Prescrizione dei ratei non riscossi)	10
Articolo 25	(Applicazione delle disposizioni di leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato).....	10
Articolo 26	(Contributo per spese di malattia e funerarie)	10
Articolo 27	(Ritenute d'imposta)	10
Articolo 28	(Istituzione del Fondo di solidarietà).....	11
Articolo 29	(Amministrazione del Fondo di solidarietà)	11
Articolo 30	(Rendiconto di gestione di fine legislatura).....	11
Articolo 31	(Decorrenza delle norme del Fondo di solidarietà)	12
Articolo 32	(Assegno di fine mandato ed aventi diritto).....	12
Articolo 33	(Misura dell'assegno di fine mandato).....	12
Articolo 34	(Criteri per la corresponsione dell'assegno di fine mandato)	13
Articolo 35	(Liquidazione dell'assegno di fine mandato).....	13
Articolo 36	(Corresponsione del contributo di solidarietà)	13
Articolo 37	(Entrate della cassa)	14
Articolo 38	(Indennità base contributiva)	14
Articolo 39	(Composizione del Comitato amministrativo).....	14



Articolo 40	(Competenze del Comitato amministrativo)	14
Articolo 41	(Funzionamento del Comitato amministrativo)	15
Articolo 42	(Controllo sulla gestione della cassa e del Fondo di solidarietà)	15
Articolo 43	(Investimenti delle disponibilità di cassa)	15
Articolo 44	(Esercizio finanziario)	16
Tabella delle misure percentuali dell'assegno vitalizio		17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE..... 18

I	(Vitalizi straordinari consiglieri della prima legislatura)	18
II	(abrogata)	18
III	(abrogata)	18
IV	(Assegni vitalizi - Acquisizione diritto)	18
V	(Legislatura di quattro anni)	18
VI	(abrogata)	19
VII	19
VIII	(Versamento dei contributi per il conseguimento anticipato del diritto all'assegno vitalizio)	19
IX	20
X	20

NORME DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO..... 21

Articolo 2	21
Articolo 7	(Versamento di contributi per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo)	21
Articolo 8	(Versamento di contributi per il conseguimento di dieci o quindici anni di contribuzione)	22
Articolo 10 bis	(Completamento di contribuzione)	22

NOTE 23



Articolo 1 (Contributi)

1. Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza di cui all'articolo 128, n. 3, del Regolamento interno del Consiglio dal giorno di inizio della corresponsione dell'indennità consiliare.

2. I contributi, la cui misura è stabilita dal Comitato amministrativo, vengono tratti d'ufficio sulle indennità consiliari.

Articolo 2 (Amministrazione della previdenza)

1. L'amministrazione della previdenza è affidata al Comitato amministrativo di cui all'articolo 39 del presente Regolamento.

2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza amministrativa inerente alla previdenza dei consiglieri in carica o cessati dal mandato o dei loro familiari o aventi causa sono curate dal Servizio del Personale del Consiglio.

Articolo 3 (Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessant'anni di età e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato.

2. Per ogni anno di mandato consiliare o di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di cinquant'anni.

3. Per i consiglieri cessati dal mandato che abbiano corrisposto i relativi contributi per un periodo non inferiore ai vent'anni o a quattro legislature, la decorrenza del diritto all'assegno vitalizio è anticipata con deliberazione del Comitato amministrativo.

Articolo 4 (Inabilità)

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente purché abbiano esercitato il mandato consiliare o abbiano comunque effettuato i versamenti per almeno cinque anni.

2. L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato, qualora l'inabilità sia dovuta in misura prevalente a cause dipendenti dall'esercizio del mandato consiliare.



3. L'assegno vitalizio concesso ai sensi del comma precedente verrà liquidato nella misura prevista per la contribuzione di dieci anni ovvero per il periodo di effettivo mandato.

4. Il vitalizio concesso ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo è revocato nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio Regionale.

Articolo 5 (Valutazione della frazione di anno)

1. La frazione di anno si computa come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

2. Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 1.

Articolo 6 (Accertamento dell'inabilità)

1. L'accertamento dell'inabilità permanente al lavoro, di cui al primo comma dell'articolo 4, deve avere riguardo soltanto all'espletamento dell'attività del consigliere, e non dovrà essere comunque inferiore ai due terzi.

2. L'accertamento è compiuto da un Collegio medico composto dal Direttore della Clinica Medica, dal Direttore dell'Istituto di Medicina Legale e dal Direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Cagliari.

3. L'interessato può chiedere che un suo medico di fiducia sia ascoltato dal Collegio.

4. Sulla inabilità delibera il Comitato amministrativo.

5. Contro la relativa deliberazione l'interessato può proporre, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, opposizione all'Ufficio di presidenza, il quale, prima di decidere in via definitiva, può deliberare nuovi accertamenti.

6. Costituiscono, in ogni caso, inabilità al lavoro in modo permanente le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella a) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Articolo 7 (Versamento di contributi per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo)

1. Il consigliere che abbia esercitato il mandato consiliare per un periodo non inferiore a trenta mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto, il versamento dei contributi di riscatto nella misura percentuale stabilita dal Comitato amministrativo a favore della Cassa di previdenza, per il tempo occorrente a conseguire il diritto



all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il sessantesimo anno di età.

2. La stessa facoltà è concessa agli aventi diritto alla reversibilità, con il versamento dei contributi in misura proporzionale all'aliquota di reversibilità.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di cessazione dal mandato per dimissioni volontarie o per incompatibilità.

4. I contributi possono essere riscossi mediante trattenute sull'assegno vitalizio, in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi stessi sono dovuti.

Articolo 8 (Versamento di contributi per il conseguimento di dieci o di quindici anni di contribuzione)

1. Il consigliere che abbia esercitato il mandato consiliare in due legislature per un periodo non inferiore a trenta mesi in ciascuna legislatura ha facoltà di completare, mediante il versamento dei contributi di riscatto, nella misura percentuale stabilita dal Comitato amministrativo a favore della Cassa di previdenza, la contribuzione per il tempo effettivamente occorrente per il conseguimento di un periodo di contribuzione non superiore a dieci anni.

2. La medesima facoltà è consentita ai consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare per tre o più legislature per un periodo non inferiore a trenta mesi in ciascuna legislatura per il conseguimento di un periodo di contribuzione comunque non superiore ai quindici anni.

3. Tale facoltà può essere esercitata dai consiglieri cessati dal mandato e nel momento in cui, tenuto conto del periodo di contribuzione conseguibile in base al primo e secondo comma, maturino i requisiti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio in base agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di cessazione dal mandato per dimissioni volontarie o per incompatibilità.

5. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 7.

Articolo 9 (Versamento di contributi in caso di anticipata chiusura di una legislatura)

1. In caso di anticipata chiusura di una legislatura, i consiglieri che ne facevano parte sono ammessi, su loro richiesta, a versare i contributi volontari per il completamento del quinquennio della legislatura chiusa anticipatamente, conseguendo il diritto alla valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, dell'intero periodo di contribuzione volontaria, dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda di riscatto.

2. La facoltà di cui al precedente comma è estesa agli aventi diritto alla reversibilità.

3. La misura dei contributi resta fissata in quella in vigore alla data della chiusura anticipata della legislatura.



Articolo 10 (Versamento di contributi in caso di sostituzione per annullamento di elezioni)

1. Il consigliere che sostituisce altro consigliere la cui elezione sia stata annullata ha diritto a versare i contributi dalla data in cui, nella legislatura, il consigliere al quale è subentrato versava i contributi oppure dalla data in cui si è verificata la causa di nullità, se posteriore alla data di inizio dei suddetti versamenti.

Articolo 10 bis (Completamento di contribuzione)

1. Il consigliere in carica che, per qualsiasi motivo, subentri o sia subentrato ad altro consigliere nel corso di una o più legislature, ha facoltà, mediante il versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, di completare la contribuzione della legislatura o delle legislature in cui è subentrato.

2. La facoltà di cui al comma precedente, può essere esercitata dal consigliere subentrato in corso di legislatura esclusivamente quando il tempo intercorrente tra la data del giuramento del consigliere subentrato e la scadenza naturale della legislatura medesima non sia inferiore ai trenta mesi.

3. Il relativo onere può essere versato entro la fine della legislatura nella quale viene proposta l'istanza e può essere effettuato in un numero massimo di rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi sono dovuti.

4. La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata per il conseguimento di un periodo di contribuzione comunque non superiore ai quindici anni.

Articolo 11 (Corresponsione dell'assegno vitalizio in caso di decesso)

1. In caso di decesso del consigliere che ne è titolare l'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si è verificato il decesso, è corrisposto per intero agli aventi diritto.

Articolo 12 (Negazione del diritto alla restituzione dei contributi ai non aventi diritto all'assegno minimo)

1. Il consigliere che cessa dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio o che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi obbligatori necessari per il completamento del periodo minimo stesso, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.



Articolo 13 (Sospensione e riliquidazione dell'assegno vitalizio in caso di rielezione)

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio ove percepisca l'indennità consiliare assoggettata ai contributi di previdenza di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente Regolamento, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del mandato.

2. Alla cessazione del nuovo mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Articolo 14 (Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto, in relazione agli anni di mandato.

2. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella seconda quindicina; a partire dal sedicesimo giorno dello stesso mese nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima quindicina.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 13, al consigliere rientrato a far parte del Consiglio il rateo dell'assegno vitalizio spetta dal primo giorno del mese in cui avviene la proclamazione, fino al giorno precedente a quello dal quale inizia la corresponsione dell'indennità consiliare.

4. Nel caso di cessazione dal mandato per fine di legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno, percepiscono l'assegno vitalizio con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.



Articolo 15¹ **(Aventi diritto all'assegno di reversibilità)**

1. L'assegno di reversibilità spetta:

- a) al coniuge del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo almeno cinque anni di mandato, ovvero per cause inerenti all'esercizio del mandato consiliare, o dell'ex consigliere titolare di assegno vitalizio, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato, per sua colpa, fatte salve le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46²;
- b) agli orfani del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo almeno cinque anni di mandato, o per cause inerenti all'esercizio di esso, ovvero agli orfani dell'ex consigliere titolare di assegno vitalizio, finché minorenni e, se orfane, nubili, sempre che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, ovvero per decreto, nonché ai figli adottivi e naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, anche nelle ipotesi di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431;
- c) agli affiliati, in mancanza di orfani di cui alla lettera precedente;
- d) agli orfani di cui alla lettera b), anche se maggiorenni, purché inabili al lavoro in modo permanente ed assoluto, conviventi a carico del consigliere e che versino in particolari condizioni di bisogno. Per le orfane nubili maggiorenni si prescinde dalla condizione di inabilità al lavoro in modo permanente ed assoluto e dal requisito della convivenza, qualora questa sia impossibile per cause dipendenti dallo speciale status dell'orfana.

2. Qualora non sopravvivano né il coniuge né i figli aventi diritto, l'assegno spetta al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano un'età superiore ai sessant'anni o siano inabili al lavoro proficuo, versino in condizioni di particolare bisogno e

¹ L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 131 del 31 luglio 2007, ha limitato l'applicazione del presente articolo, introducendo, nel vigente Regolamento sui vitalizi approvato il 21 marzo 2000, il seguente articolo 9 bis.

"Art. 9 bis

1. A parziale modifica del 1° comma della II Disposizione transitoria e finale del Regolamento per gli assegni vitalizi, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 46 del 21 marzo 2000, e successive modificazioni, l'applicazione dell'art. 15 del precedente Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali – approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione n. 312 del 30 marzo 1989 e successive modificazioni – che disciplina gli aventi diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, è limitata esclusivamente al coniuge o ai figli. In questo secondo caso è suddiviso in parti uguali a tutti i figli. I figli hanno diritto alla quota, o, se più di uno alla parte di essa, sino al limite massimo d'età dei 21 anni, qualora frequentino una scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, e non oltre il 26° anno di età qualora frequentino l'Università, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3° del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, salvo quelli totalmente inabili a proficuo lavoro, purché fossero conviventi con il consigliere o con l'ex consigliere deceduto e non dispongano di un reddito imponibile superiore a € 20.000 annui. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante importa la redistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri figli che mantengono il diritto.

2. L'Ufficio di presidenza, all'inizio di ogni legislatura, ridetermina i limiti di reddito mediante gli aggiornamenti degli indici ISTAT sul costo della vita degli operai ed impiegati."

² Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 46 del 1958 recitano: "La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato dello Stato, purché il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma."



risultino a carico del deceduto. In mancanza di genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti; in mancanza di questi i genitori naturali, ed in mancanza anche di questi, gli affiliati.

3. Non essendovi altri aventi diritto, l'assegno spetta ai fratelli e alle sorelle inabili permanentemente, conviventi con il deceduto; per le sorelle conviventi si prescinde dalla condizione di inabilità al lavoro in modo permanente ed assoluto, qualora abbiano superato il sessantesimo anno di età.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Articolo 16 (Facoltà di concessione di assegno vitalizio ai conviventi)

1. E' in facoltà del Comitato amministrativo della Cassa di previdenza concedere un assegno vitalizio a favore di persone conviventi a carico del consigliere o ex consigliere deceduto quando sia accertato che tale convivenza deriva da particolari circostanze connesse a vicende politiche e sussista da almeno venti anni alla data del decesso del dante causa.

Articolo 17 (Condizioni per la reversibilità)

1. Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Nel caso in cui vengano a cessare, l'assegno vitalizio viene revocato.

2. A tal fine, può essere richiesto ai beneficiari di assegno di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

3. Nel caso di orfani maggiorenni inabili, può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi ad ulteriore visita del Collegio medico di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 18 (Documentazione per la reversibilità del coniuge)

1. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere o dell'ex consigliere o dell'ex consigliere invierà, entro sei mesi dalla morte del dante causa, domanda in carta libera, diretta al Comitato amministrativo corredata dei seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per colpa del coniuge superstite;



- 4) stato di famiglia.

Articolo 19 (Documentazione per la reversibilità agli orfani)

1. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore degli orfani, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda da inviarsi in carta libera al Comitato amministrativo, nei termini di cui all'articolo precedente, deve essere sottoscritta dagli orfani stessi, se maggiorenni, o da chi ne abbia la tutela, se minorenni.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del consigliere, ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita degli orfani;
- 3) stato di famiglia;
- 4) certificato di stato libero delle figlie;
- 5) certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
- 6) atto notorio da cui risulti per gli orfani maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

3. Per i figli maschi maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ed assoluto, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.

4. Le stesse norme, in quanto applicabili, sono estese agli aventi causa di cui all'articolo 15.

Articolo 20 (Misura dell'assegno vitalizio)

1. Le misure percentuali dell'assegno vitalizio, da calcolarsi sull'intera indennità consiliare, sono fissate nella tabella A) allegata al presente Regolamento.

2. Qualunque modificazione dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, sarà automaticamente estesa a tutti gli aventi diritto.

Articolo 21 (Concessione dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio viene concesso agli aventi diritto con decreto del Presidente della Cassa di previdenza da sottoporsi a ratifica del Comitato amministrativo nella sua prima riunione sulla base del prospetto contabile predisposto dal competente Servizio del Personale.

2. Con le stesse modalità viene concesso l'assegno di reversibilità agli aventi diritto.



Articolo 22 (Aliquote di reversibilità)

1. L'assegno di reversibilità al coniuge, agli orfani o agli aventi causa ai sensi dell'articolo 15, è stabilito in base ad una aliquota dell'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato all'iscritto, nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno esso è corrisposto nella misura dell'80 per cento;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno, è corrisposto, a partire dall'80 per cento, un aumento progressivo nella misura dell'8 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;
- c) all'orfano superstite avente diritto all'assegno esso è corrisposto nella misura del 60 per cento. Quando gli orfani siano più di uno, l'assegno è aumentato dell'8 per cento per ogni unità successiva fino alla misura massima del 100 per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;
- [d) *agli altri familiari l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura del 50 per cento.*]³

2. L'aumento progressivo dell'8 per cento spetta al coniuge superstite anche per gli orfani maggiorenni studenti universitari fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.

3. Quando il coniuge superstite vive separato da tutti o da qualcuno degli orfani, l'assegno è ripartito nel modo seguente: 50 per cento al coniuge; il rimanente, calcolato come alla lettera b), sarà attribuito all'unico orfano o diviso in parti uguali fra tutti gli orfani, se questi sono più di uno.

4. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Articolo 23 (Sospensione dell'assegno di reversibilità in caso di elezione al Consiglio)

1. Qualora un titolare di assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del Consiglio il pagamento dell'assegno stesso resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

2. Nel caso che vi sia concorso di più titolari di assegno vitalizio di reversibilità derivante dallo stesso dante causa, la sospensione è operata nei confronti del solo titolare divenuto consigliere, fatta eccezione per gli orfani conviventi con il coniuge superstite che entri a far parte del Consiglio, ancorché questi non sia titolare di assegno vitalizio di reversibilità.

³ Il punto d) non trova applicazione in virtù dell'art. 9 bis del Regolamento per gli assegni vitalizi, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 21 marzo 2000, che modificando la disciplina degli aventi diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, ne esclude gli altri familiari del Consigliere (vedi nota 1 all'art. 15 del presente Regolamento).



Articolo 24 (Prescrizione dei ratei non riscossi)

1. I ratei di assegni, sia diretti sia di reversibilità, non riscossi si prescrivono dopo due anni dalla data di emissione dei rispettivi mandati, ai termini dell'articolo 380 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo i casi di forza maggiore sui quali delibera inappellabilmente il Comitato amministrativo.

Articolo 25 (Applicazione delle disposizioni di leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato)

1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Articolo 26 [(Contributo per spese di malattia e funerarie)]

1. Alla morte del consigliere in carica o cessato dal mandato, è versato, a carico del Fondo di solidarietà, un contributo per spese di malattia e funerarie al parente od affine del consigliere o alla persona che dimostri di aver sostenuto le spese stesse; in assenza di tale dimostrazione il contributo spetta al coniuge superstite o, in mancanza, agli eredi legittimi.

2. Detto contributo è pari all'80 per cento di quanto corrisposto a medesimo titolo dalla Camera dei Deputati.

3. Il contributo viene concesso con decreto del Presidente della Cassa di previdenza da sottoporsi a ratifica del Comitato amministrativo, nella sua prima riunione.]⁴

Articolo 27 (Ritenute d'imposta)

1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono liquidati dal Servizio del Personale del Consiglio, che provvede ad effettuare le ritenute d'imposta previste per legge.

⁴ L'art. 26 non trova applicazione in quanto l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 131 del 31 luglio 2007, ha soppresso l'art. 4, che disciplinava la stessa materia, del Regolamento per le Provvidenze ai Consiglieri, adottato dal Collegio dei Questori il 4 novembre 2002.



Articolo 28 (Istituzione del Fondo di solidarietà)

1. All'interno della Cassa di previdenza è istituito un Fondo di solidarietà fra gli Onorevoli consiglieri per l'ac-cantonamento delle somme necessarie al pagamento dell'as-segno di fine mandato, per la concessione, a richiesta, di mutui a lunga scadenza di importo non superiore agli anni di effettivo mandato maturati, per la corresponsione del contributo per spese di malattia e funerarie e del contributo di solidarietà.

2. Tale fondo è alimentato esclusivamente dai contributi mensili di previdenza a carico dei consiglieri di cui al precedente articolo 1 nella misura percentuale che sarà stabilita dal Comitato amministrativo.

3. Il Servizio del Personale del Consiglio versa le quote contributive e gli interessi maturati su apposito conto corrente o di deposito a risparmio presso l'Istituto di credito che gestisce il servizio bancario della Cassa di previdenza per i consiglieri intestato a Fondo di solidarietà fra gli Onorevoli consiglieri.

Articolo 29 (Amministrazione del Fondo di solidarietà)

1. Il Fondo viene amministrato dal Comitato amministrativo che predispone annualmente un rendiconto della gestione separato dal rendiconto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa di previdenza.

2. Il Comitato amministrativo può deliberare di investire le disponibilità del Fondo:

- a) in titoli di Stato o da esso garantiti;
- b) in obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario ovvero in obbligazioni garantite dallo Stato;
- c) in depositi fruttiferi presso istituti di credito;
- d) in mutui garantiti da ipoteca su immobili urbani o rustici;
- e) in mutui agli iscritti garantiti dalla indennità consiliare e dall'assegno di fine mandato maturato secondo le modalità previste da un apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Previdenza su proposta del Comitato amministrativo della Cassa.

Articolo 30 (Rendiconto di gestione di fine legislatura)

1. Al termine di ogni legislatura il Comitato amministrativo predispone un rendiconto complessivo della gestione del Fondo per l'intera legislatura, da sottoporre all'ap-provazione dell'Ufficio di presidenza della successiva legislatura. Sulla base del rendiconto approvato, si provvederà, ai sensi degli articoli 32 e seguenti, alla liquidazione agli aventi diritto, dell'assegno di fine mandato.

2. Gli avanzi della gestione di ciascuna legislatura costituiscono il residuo attivo del Fondo per la gestione della nuova legislatura. Nell'eventualità che le disponibilità del Fondo risultino insufficienti per operare la liquidazione di cui al precedente comma, e per garantire il soddisfacimento degli altri fini istituzionali di cui al primo comma del



precedente articolo 28, il Fondo verrà integrato da una anticipazione sulle future contribuzioni da parte della Cassa di previdenza consiglieri. Detta anticipazione, senza oneri di interessi, verrà restituita mensilmente alla Cassa Previdenza consiglieri con le quote contributive dei consiglieri.

Articolo 31 (Decorrenza delle norme del Fondo di solidarietà)

1. Le disposizioni relative al Fondo di solidarietà hanno vigore dal 1° ottobre 1984.

Articolo 32 (Assegno di fine mandato ed aventi diritto)

1. All'inizio di ogni legislatura, a carico del Fondo di solidarietà, viene corrisposto un assegno di fine mandato, nella misura di cui al successivo articolo 33, a tutti i consiglieri in carica alla fine della precedente legislatura, che non siano stati rieletti consiglieri, con le modalità ed i limiti fissati negli articoli successivi.

Articolo 33 (Misura dell'assegno di fine mandato)

1. La misura dell'assegno di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato coperto da contribuzione, in misura pari ad una mensilità dell'indennità consiliare corrisposta al consigliere in carica.

2. Il diritto alla corresponsione dell'assegno di fine mandato, calcolato secondo i criteri indicati nel primo comma, si acquisisce a condizione che il consigliere abbia esercitato il mandato consiliare per almeno centottanta giorni, in una o più legislature. La misura di detto assegno non può essere inferiore ad una mensilità dell'indennità consiliare corrisposta al consigliere in carica.

3. Si prescinde da tale condizione solo se la cessazione del mandato sia conseguenza della chiusura anticipata della legislatura.

4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che cessino di far parte del Consiglio Regionale per incompatibilità o per dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno percepito l'indennità consiliare.

5. Nel caso di annullamento di elezione, il consigliere ha diritto, per la legislatura in cui è avvenuto l'annullamento, soltanto al rimborso delle quote versate; il relativo periodo in cui ha percepito l'indennità consiliare non è valutabile come anzianità consiliare, ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento.



Articolo 34 **(Criteri per la corresponsione dell'assegno di fine mandato)**

1. L'assegno di fine mandato, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, è corrisposto ai consiglieri che, essendo in carica alla data di entrata in vigore delle presenti norme, si trovino successivamente nelle condizioni per usufruirne.

2. Al consigliere, al quale sia stato già corrisposto l'assegno di fine mandato sulla base delle presenti norme o di quelle precedentemente in vigore, qualora dovesse trovarsi nuovamente nelle condizioni di cui all'articolo 32, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell'assegno spettante e l'importo lordo precedentemente corrisposto.

3. Nel caso in cui non si abbia alcuna differenza, il consigliere non ha diritto alla restituzione dei contributi ulteriormente versati.

Articolo 35 **(Liquidazione dell'assegno di fine mandato)**

1. L'assegno di fine mandato viene liquidato ai consiglieri aventi diritto con decreto del Presidente della Cassa di previdenza da sottoporsi a ratifica del Comitato amministrativo, nella sua prima riunione, dopo la proclamazione dei nuovi eletti o subito dopo la cessazione dal mandato nei casi previsti nel penultimo comma dell'articolo 33.

Articolo 36 **(Corresponsione del contributo di solidarietà)**

1. In caso di decesso di un consigliere nel corso della legislatura viene corrisposto, a carico del Fondo di solidarietà, un contributo di solidarietà ai beneficiari designati; in mancanza di designazione o disposizioni testamentarie, al coniuge; in mancanza del coniuge agli eredi legittimi. Il contributo di solidarietà è liquidato in misura eguale all'assegno di fine mandato determinato ai sensi dell'articolo 33 e comunque non inferiore ad una mensilità dell'indennità consiliare corrisposta al consigliere in carica.

2. Qualora il consigliere deceduto abbia già percepito al termine di un precedente mandato, l'assegno di fine mandato, il contributo di solidarietà spetta nella misura determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 34, comunque non inferiore ad un quarto dell'importo lordo spettante nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 33.

3. Il contributo di solidarietà è liquidato agli aventi diritto con decreto del Presidente della Cassa di previdenza da sottoporsi a ratifica del Comitato Amministrativo, nella sua prima riunione, subito dopo la presentazione della necessaria documentazione.



Articolo 37 (Entrate della cassa)

1. La Cassa, che ha la sua sede in Cagliari presso il Consiglio Regionale, provvede alla gestione dell'assegno vitalizio e alla eventuale erogazione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 30 mediante un fondo alimentato:

- a) dai contributi dei singoli consiglieri di cui al precedente articolo 1 nella misura percentuale che sarà stabilita dal Comitato amministrativo;
- b) dai contributi ordinari e straordinari del Consiglio per garantire il soddisfacimento anche dei fini istituzionali di cui al precedente articolo 28, nelle misure che verranno stabilite dall'Ufficio di presidenza;
- c) dai versamenti da parte del Consiglio delle ritenute per assenze dei consiglieri;
- d) da eventuali legati ed elargizioni destinati ai fini istitutivi della Cassa;
- e) dai frutti degli investimenti e delle somme comunque introitate;
- f) dai versamenti integrativi effettuati dai consiglieri o loro aventi causa a norma del presente Regolamento.

Articolo 38 (Indennità base contributiva)

1. L'indennità da prendersi per base per la determinazione dei contributi di cui al precedente articolo 1 è pari all'indennità mensile lorda effettivamente goduta dal consigliere in carica residente a Cagliari.

Articolo 39 (Composizione del Comitato amministrativo)

1. Il Comitato amministrativo è composto dai componenti l'Ufficio di presidenza e dai Presidenti dei Gruppi consiliari o loro delegati e da un rappresentante dell'Associazione dei consiglieri cessati dalla carica. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano.

Articolo 40 (Competenze del Comitato amministrativo)

1. Il Comitato amministrativo ha tutti i poteri per la gestione della Cassa e del Fondo di solidarietà. Esso si riunisce ogni sei mesi in via ordinaria, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero lo richiedano almeno cinque componenti.



2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente.

3. Funge da Segretario un dipendente del Consiglio Regionale della carriera direttiva, nominato con decreto del Presidente del Consiglio stesso.

4. I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro dei verbali e sono firmati dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

Articolo 41 (Funzionamento del Comitato amministrativo)

1. Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo. Contro le deliberazioni può essere fatta opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Comitato amministrativo decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione.

2. Avverso dette decisioni è ammesso, entro trenta giorni, ricorso all'Ufficio di presidenza che decide in via definitiva.

3. L'interessato ha diritto ad essere sentito personalmente.

Articolo 42 (Controllo sulla gestione della cassa e del Fondo di solidarietà)

1. Il controllo delle scritture contabili, le ispezioni ed i riscontri di cassa nonché l'esame dei rendiconti annuali sono di competenza dei Questori del Consiglio.

Articolo 43 (Investimenti delle disponibilità di cassa)

1. Le disponibilità della Cassa possono essere investite:

- a) in titoli dello Stato o da esso garantiti;
- b) in obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario ovvero in obbligazioni garantite dallo Stato;
- c) in depositi fruttiferi presso istituti di credito;
- d) in mutui garantiti da ipoteca su immobili o rustici.



Articolo 44 **(Esercizio finanziario)**

1. L'esercizio finanziario della Cassa e del Fondo di solidarietà inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Per ciascun esercizio finanziario delle gestioni della Cassa e del Fondo di solidarietà devono essere compilati distinti bilanci preventivi, rendiconti finanziari ed i conti patrimoniali che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

3. All'inizio di ogni legislatura viene compilato un bilancio tecnico per la determinazione dell'onere derivante dalle presenti norme e riferito all'intera legislatura.

4. Le gestioni della Cassa e del Fondo di solidarietà seguono, in quanto applicabili, le norme interne contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale.



Tabella^[a]
delle misure percentuali dell'assegno vitalizio

1. Le misure percentuali dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 20 del Regolamento di previdenza per i consiglieri regionali sono così stabilite:

ANNI di mandato	%
4	25,00
5	35,00
6	38,60
7	42,20
8	45,80
9	49,50
10	54,00
11	56,40
12	58,80
13	61,20
14	63,60
15	66,00
16	68,60
17	71,20

ANNI di mandato	%
18	73,80
19	76,40
20	78,00
21	78,40
22	79,80
23	80,20
24	81,60
25	82,50
26	83,10
27	83,70
28	84,30
29	84,90
30 ed oltre	85,50

^[a] Le misure percentuali di cui alla presente tabella entrano in vigore con decorrenza dal giorno 18 luglio 1994 (deliberazione Ufficio di presidenza n. 357 del 15 giugno 1994).



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I

(Vitalizi straordinari consiglieri della prima legislatura)

1. La misura dell'assegno vitalizio straordinario a favore dei consiglieri della prima legislatura è stabilita nel 7 per cento dell'indennità consiliare percepita dal consigliere Regionale in carica.

2. Tale vitalizio è reversibile agli aventi causa secondo le misure percentuali di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

II

(abrogata)

III

(abrogata)

IV

(Assegni vitalizi - Acquisizione diritto)

1. Nei confronti dei consiglieri che, anteriormente al 17 febbraio 1978, risultino iscritti alla Cassa di previdenza, restano ferme le disposizioni circa le condizioni per l'acquisizione del diritto all'assegno vitalizio.

V

(Legislatura di quattro anni)

1. Per i consiglieri che avessero fatto parte di una delle prime cinque legislature, la cui durata è stata di quattro anni, l'assegno vitalizio si consegue dopo un periodo di contribuzione non inferiore a quattro anni.



VI (abrogata)

VII

1. Le disposizioni di cui alla precedente IV Norma transitoria si applicano anche nei confronti dei consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare nella VII legislatura e che abbiano inoltrato domanda di riscatto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo.

2. Il vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto.

3. Il vitalizio maturato alla data della presente deliberazione deve considerarsi unicamente quale compensazione per l'intero onere di riscatto.

VIII (Versamento dei contributi per il conseguimento anticipato del diritto all'assegno vitalizio)

1. Ai consiglieri regionali che abbiano esercitato il mandato consiliare fino al giorno 6 ottobre 1992 e che siano cessati dal mandato è concessa la facoltà di richiedere la riduzione fino ad un massimo di cinque anni dell'età prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento per conseguire il diritto all'assegno vitalizio, anche in deroga al limite minimo di età previsto dal secondo comma dello stesso articolo, a condizione che:

- 1) abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni;
- 2) non siano già titolari di assegno vitalizio a carico della cassa di previdenza per i consiglieri regionali della Sardegna;
- 3) versino il contributo stabilito dal Comitato amministrativo a favore della cassa di previdenza per tanti mesi quanti sono quelli per i quali si chiede la riduzione secondo le seguenti modalità:
 - a) il 30 per cento dell'onere contributivo dovuto per il periodo di riduzione in unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione della relativa domanda;
 - b) il restante 70 per cento maggiorato degli interessi del 5 per cento, può essere versato in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali si chiede la riduzione stessa.

2. Il versamento dei contributi di cui alla lettera b) può essere effettuato mediante trattenute sull'assegno vitalizio in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi stessi sono dovuti e decorre dalla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio stesso.



IX

1. A favore dei consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare fino al giorno 6 ottobre 1992, si applicano le disposizioni di cui ai previgenti articoli 7, 8 (escluso il quinto comma) e 10 bis del presente Regolamento.

X

1. Ai consiglieri regionali che si dimettono dal Consiglio, a seguito della entrata in vigore della Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 16, per incompatibilità tra l'ufficio di consigliere e quello di Assessore Regionale, viene riconosciuto, ai fini del calcolo e della attribuzione dell'assegno vitalizio e del trattamento di liquidazione dell'assegno di fine mandato, il periodo mancante alla conclusione della X legislatura.

2. Lo stesso periodo è considerato in aumento rispetto al limite massimo di cinque anni di riduzione per l'anticipazione dell'assegno vitalizio di cui al primo comma dell'VIII Norma transitoria allegata al presente Regolamento, ferme restando le altre disposizioni, comprese le modalità di versamento dei contributi, di cui alla stessa norma transitoria.

3. L'assegno vitalizio, determinato ai sensi dei precedenti commi, previo versamento dei relativi contributi di riscatto, è corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere Regionale dimessosi per le ragioni di cui al primo comma ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto, ai sensi dell'articolo 3 o, in caso di anticipazione, della VIII Norma transitoria allegata al presente Regolamento.



NORME DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO

articolo richiamato dalla IV Norma transitoria

Articolo 2

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio i consiglieri:
- a) che siano cessati dal mandato ed abbiano almeno un numero di anni di iscrizione alla cassa pari ad una legislatura e 52 anni di età. Il limite di età è ridotto a:
- 50 anni per i consiglieri con un periodo di iscrizione corrispondente a tre legislature;
 - 51 anni per i consiglieri con un periodo di iscrizione corrispondente a due legislature.

articoli richiamati dalla IX Norma transitoria

Articolo 7

(Versamento di contributi per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo)

1. Il consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore ad un quinquennio ha facoltà di continuare, qualora non sia rieleto, il versamento dei contributi di riscatto nella misura percentuale stabilita dal Comitato amministrativo a favore della Cassa di previdenza, per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il sessantesimo anno di età.

2. La stessa facoltà è concessa agli aventi diritto alla reversibilità, con il versamento dei contributi in misura proporzionale all'aliquota di reversibilità.

3. I contributi possono essere riscossi mediante trattenute sull'assegno vitalizio, in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi stessi sono dovuti.



Articolo 8* **(Versamento di contributi per il conseguimento di dieci o quindici anni di contribuzione)**

1. Il consigliere che abbia esercitato il mandato consiliare in due legislature ha facoltà di completare, mediante il versamento dei contributi di riscatto, nella misura percentuale stabilita dal Comitato amministrativo a favore della Cassa di previdenza, la contribuzione per il tempo effettivamente occorrente per il conseguimento di un periodo di contribuzione non superiore a dieci anni.

2. La medesima facoltà è consentita ai consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare per tre legislature o più legislature per il conseguimento di un periodo di contribuzione comunque non superiore ai quindici anni.

3. Tale facoltà può essere esercitata dai consiglieri cessati dal mandato e nel momento in cui, tenuto conto del periodo di contribuzione conseguibile in base al primo o secondo comma, maturino i requisiti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio in base agli articoli 3 bis e 4 del presente Regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di cessazione dal mandato per dimissioni volontarie o per incompatibilità.

5. Le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo si applicano comunque nei confronti dei consiglieri cessati dal mandato per dimissioni volontarie conseguenti all'accettazione di candidature per le elezioni al Parlamento nazionale, qualora gli stessi, nelle elezioni medesime, non risultino eletti. **(Abrogato)**.

6. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 7.

Articolo 10 bis **(Completamento di contribuzione)**

1. Il consigliere in carica che, per qualsiasi motivo, subentri o sia subentrato ad altro consigliere nel corso di uno o più legislature, ha facoltà, mediante il versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, di completare la contribuzione della legislatura o delle legislature in cui è subentrato.

2. Il relativo onere può essere versato entro la fine della legislatura nella quale viene proposta l'istanza e può essere effettuato in un numero massimo di rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi sono dovuti.

3. La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata per il conseguimento di un periodo di contribuzione non superiore a quindici anni.

* **Interpretazione autentica** - L'Ufficio di presidenza precisa che la modifica dell'articolo 8 del Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali apportata con propria deliberazione n. 177 del 29 ottobre 1991, è da intendersi applicabile anche nei confronti di quei consiglieri cessati dal mandato per dimissioni volontarie in vista della candidatura per le elezioni al Parlamento nazionale che, tuttavia, non vengano di fatto candidati dai rispettivi partiti politici. **(abrogata)**



NOTE

Note al titolo

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 312 del 30 marzo 1989.

È stato modificato dall'Ufficio di presidenza, con le seguenti deliberazioni:

327	21/06/1989	Aggiunta VII Norma transitoria
328	21/06/1989	Inserimento art. 3 bis
329	21/06/1989	Sostituzione primo comma art. 7; sostituzione primo comma art. 8
1	02/08/1989	Sostituzione secondo comma art. 29; sostituzione art. 43
38bis	20/02/1990	Sostituzione primo comma art. 28; sostituzione secondo e terzo comma art. 30; modifica primo comma lettera b) art. 37
101	07/11/1990	Abrogazione ultimo comma art. 3 bis; inserimento art. 10 bis; sostituzione primo comma art. 20; sostituzione art. 22; sostituzione art. 27; sostituzione secondo comma lettera e) art. 29; sostituzione primo e secondo comma art. 33; sostituzione primo comma art. 36; abrogazione II, III e VI Disposizioni transitorie; sostituzione V Disposizione transitoria; sostituzione tabella A) Regolamento
118	19/12/1990	Sostituzione art. 13; sostituzione I Disposizione transitoria; termine di entrata in vigore dell'art. 13; termine di entrata in vigore della I Disposizione transitoria
159	18/06/1991	Aggiunte parole primo comma art. 3 bis
177	29/10/1991	Aggiunta quinto comma art. 8
238	08/10/1992	Sostituzione artt. 7, 8, 10 bis e 26; introduzione VIII, IX e X Disposizione transitoria; abrogazione art. 3 bis
357	15/06/1994	Sostituzione tabella A) Regolamento

Note all'articolo 1

Il terzo comma dell'articolo 128, così recita: «La Cassa di previdenza per i consiglieri regionali è alimentata dai contributi dei singoli consiglieri e dai contributi del Consiglio, la misura dei quali è determinata, rispettivamente, dal Comitato amministrativo della Cassa per i contributi individuali e dall'Ufficio di presidenza per i versamenti ed integrazioni da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio a norma delle leggi che regolano la materia».

Il Comitato amministrativo, nella seduta dell'8 luglio 1994, ha stabilito le seguenti misure del contributo: 11,25% a favore della Cassa di previdenza; 12,00% a favore del Fondo di solidarietà.

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 114 del 24 gennaio 1996, ha stabilito nel 140% la misura del contributo del Consiglio.

Nota all'articolo 3 bis

L'articolo 3 bis, aggiunto con l'articolo unico della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 328 del 21 giugno 1989, è stato successivamente abrogato con l'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 10 del 7 novembre 1990. Se ne riporta il testo:

«1. Al consiglieri regionali cessati dal mandato è concessa la facoltà di richiedere la riduzione fino ad un massimo di cinque anni dell'età prevista dal precedente articolo 3 per conseguire il diritto all'assegno vitalizio, a condizione che:

- 1) abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni;
- 2) non siano già titolari di assegno vitalizio a carico della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali della Sardegna;
- 3) versino il contributo stabilito dal Comitato amministrativo a favore della Cassa di previdenza per tanti mesi quanti sono quelli per i quali si chiede la riduzione, secondo le seguenti modalità:



- a) il 30 per cento dell'onere contributivo dovuto per il periodo di riduzione in unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione della relativa domanda;
 - b) il restante 70 per cento, maggiorato degli interessi del 5 per cento, può essere versato in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali si chiede la riduzione stessa.
2. Il versamento dei contributi di cui alla lettera b) può essere effettuato mediante trattenute sull'assegno vitalizio in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi stessi sono dovuti a decorrere dalla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio stesso.
3. Il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ai sensi del presente articolo compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano un'età non inferiore ai 50 anni ».

Nota all'articolo 6

La legge 10 agosto 1950, n. 648, reca «Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra». Si trascrive il testo della tabella A), categorie I e II
«Tabella A)

Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491

Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile

I categoria

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Vedansi Avvertenze alle tabelle A e B -- C).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche demenza epilettica, distimie gravi. ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.



18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

II categoria

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi Avvertenze alle tabelle A e B -- D).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave, e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascrivere al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi Avvertenze alle tabelle A e B - E).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.



12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascrivere al numero 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore (Vedansi Avvertenze alle tabelle A e B - B).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra (Vedansi Avvertenze alle tabelle A e B -- B).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.»

Note all'articolo 7

Il primo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dall'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 329 del 21 giugno 1989.

L'intero articolo 7 è stato sostituito con l'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 238 dell'8 ottobre 1992. Si riporta il testo originario:

«Articolo 7 (Versamento di contributi per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo). Il consigliere che abbia versato i contributi per un periodo non inferiore a un quinquennio ha facoltà di continuare, qualora non sia rieleto, il versamento dei contributi di riscatto nella misura percentuale stabilita dal Comitato amministrativo a favore della Cassa di previdenza, per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il sessantesimo anno di età.

La stessa facoltà è concessa agli aventi diritto alla reversibilità, con il versamento dei contributi in misura proporzionale all'aliquota di reversibilità.

I contributi possono essere riscossi mediante trattenute sull'assegno vitalizio, in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi stessi sono dovuti».

Note all'articolo 8

Il primo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 329 del 21 giugno 1989.

L'intero articolo 8 è stato sostituito con l'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 238 dell'8 ottobre 1992. Si riporta il testo originario:

«Articolo 8 (Versamento di contributi per il conseguimento di dieci o quindici anni di contribuzione). Il consigliere che abbia esercitato il mandato consiliare in due legislature ha facoltà di completare, mediante il versamento dei contributi di riscatto, la contribuzione per il tempo effettivamente occorrente per il conseguimento di un periodo di contribuzione non superiore a dieci anni.

La medesima facoltà è consentita ai consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare per tre o più legislature per un periodo per il conseguimento di un periodo di contribuzione comunque non superiore ai quindici anni.



Tale facoltà può essere esercitata dai consiglieri cessati dal mandato e nel momento in cui, tenuto conto del periodo di contribuzione conseguibile in base al primo e secondo comma, maturino i requisiti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio in base agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di cessazione dal mandato per dimissioni volontarie o per incompatibilità.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo 7».

Note all'articolo 10 bis

L'articolo 10 bis è stato introdotto dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990.

L'intero articolo 10 bis è stato sostituito dall'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 238 dell'8 ottobre 1992. Si riporta il testo originario:

«Articolo 10 bis (Completamento di contribuzione). Il consigliere in carica che, per qualsiasi motivo, subentri o sia subentrato ad altro consigliere nel corso di una o più legislature, ha facoltà, mediante il versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, di completare la contribuzione della legislatura o delle legislature in cui è subentrato.

Il relativo onere può essere versato entro la fine della legislatura nella quale viene proposta l'istanza e può essere effettuato in un numero massimo di rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi sono dovuti.

La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata per il conseguimento di un periodo di contribuzione comunque non superiore ai quindici anni» .

Nota all'articolo 13

L'articolo 13 è stato sostituito dall'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 118 del 19 dicembre 1990; l'entrata in vigore dell'articolo 13 è fissata a far data dal giorno 25 luglio 1989 (vedi articolo 3 deliberazione n. 118/1990). Si riporta il testo originario:

«Articolo 13 (Sospensione e riliquidazione dell'assegno vitalizio in caso di rielezione). Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del mandato.

Alla cessazione del nuovo mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione».

Note all'articolo 15

La legge 15 febbraio 1958, n. 46, reca: «Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato». Si riportano il primo e secondo comma dell'articolo 11:

«omissis

Articolo 11

1. La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

2. Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durata almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di venti anni. Si prescinde delle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma»

- La legge 5 giugno 1967, n. 431 reca: «Modifiche al titolo VIII del Libro I del Codice Civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"».



Note all'articolo 20

Il primo comma dell'articolo 20 è stato sostituito dall'articolo 3 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 20 (Misura dell'assegno vitalizio). Le misure percentuali dell'assegno vitalizio, da calcolarsi sull'intera indennità consiliare, sono stabilite dal Consiglio di Presidenza in misura pari a quelle previste per i Deputati».

Nota all'articolo 22

L'articolo 22 è stato sostituito dall'articolo 4 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 22 (Aliquote di reversibilità). L'assegno di reversibilità al coniuge, agli orfani o agli aventi causa ai sensi dell'articolo 15 è stabilito in base ad una aliquota dell'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato all'iscritto, nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno esso è corrisposto nella misura del 60 per cento;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno, è corrisposto, a partire dal 60 per cento, un aumento progressivo nella misura dell'8 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;
- c) all'orfano superstite avente diritto all'assegno esso è corrisposto nella misura del 60 per cento. Quando gli orfani siano più di uno, l'assegno è aumentato dell'8 per cento per ogni unità successiva fino alla misura massima del 100 per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;
- d) agli altri familiari l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura del 50 per cento.

L'aumento progressivo dell'8 per cento spetta al coniuge superstite anche per gli orfani maggiorenni studenti universitari fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.

Quando il coniuge superstite vive separato da tutti o da qualcuno degli orfani, l'assegno è ripartito nel modo seguente: 40 per cento al coniuge; il rimanente, calcolato come alla lettera b), sarà attribuito all'unico orfano o diviso in parti uguali fra tutti gli orfani, se questi sono più di uno.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare».

Nota all'articolo 24

Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato». Se ne trascrive il testo:

«Omissis

Titolo VII - Delle spese dello Stato

Capo V - Ruoli di spese fisse

Sezione I - Norme generali

Art. 380. Le rate di pensioni, di stipendi ed altri assegni fissi al personale, non richieste entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte e non si può farne in verun caso il pagamento.

Le altre spese fisse incorrono nella prescrizione a termini del codice civile o di leggi speciali».

Note all'articolo 26

L'articolo 26 è stato sostituito dall'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 238 dell'8 ottobre 1992. Si riporta il testo originario:

«Articolo 26 (Contributo per spese di malattia e funerarie). Alla morte del consigliere in carica o cessato dal mandato, è versata, a carico del Fondo di solidarietà, una somma di lire 2.400.000 a titolo di contributo per spese di malattia e funerarie al parente od affine del consigliere o alla persona che dimostri di aver sostenuto le spese stesse; in assenza di tale dimostrazione il contributo spetta al coniuge superstite o, in mancanza, agli eredi legittimi.



Il contributo viene concesso con decreto del Presidente della Cassa di previdenza da sottoporsi a ratifica del Comitato amministrativo, nella sua prima riunione».

- Il Comitato amministrativo della Cassa di previdenza, nella seduta del 6 giugno 1996, a seguito dell'abrogazione della corrispondente norma della Camera dei Deputati, ha stabilito in lire 8.000.000 la misura del contributo per spese di malattie e funerarie.

Nota all'articolo 27

L'articolo 27 è stato sostituito dall'articolo 5 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 27 (Ritenute d'imposta). Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono liquidati dal Servizio del Personale del Consiglio, che provvede ad effettuare le ritenute d'imposta previste per i redditi di lavoro dipendente».

Nota all'articolo 28

Il primo comma dell'articolo 28 è stato sostituito dall'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 38 bis del 20 febbraio 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 28 (Istituzione del Fondo di solidarietà). All'interno della Cassa di previdenza è istituito un "Fondo di solidarietà fra gli Onorevoli consiglieri" di carattere permanente, per la gestione dell'assegno di fine mandato, della corresponsione del contributo per spese di malattia e funerarie e del contributo di solidarietà».

Note all'articolo 29

Il secondo comma dell'articolo 29 è stato sostituito dall'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1 del 2 agosto 1989. Si riporta il testo originario:

«Il Comitato amministrativo può deliberare di investire le disponibilità del Fondo secondo le modalità di cui al successivo articolo 43».

La lettera e) del secondo comma dell'articolo 29 è stata sostituita dall'articolo 6 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 29 (Amministrazione del Fondo di solidarietà).

omissis

e) in mutui agli iscritti garantiti dall'indennità di fine mandato maturata o per gli iscritti che non avessero maturato il diritto al godimento dell'indennità di fine mandato, dalle indennità consiliari secondo le modalità previste da un apposito regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza su proposta del Comitato amministrativo della Cassa».

Nota all'articolo 30

Il secondo comma dell'articolo 30 è stato sostituito dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 38 bis del 20 febbraio 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 30 (Rendiconto di gestione di fine legislatura).

omissis

Gli avanzi della gestione di ciascuna legislatura costituiscono il residuo attivo del Fondo per la gestione della nuova legislatura. Nell'eventualità invece che le disponibilità del Fondo risultino insufficienti per operare la liquidazione di cui al precedente comma, il Fondo sarà integrato con una anticipazione - senza oneri di interessi - da parte del bilancio del Consiglio nella misura strettamente necessaria».

Nota all'articolo 33

Il primo e secondo comma dell'articolo 33 sono stati sostituiti dall'articolo 7 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 33 (Misura dell'assegno di fine mandato). La misura dell'assegno di fine mandato da calcolarsi sull'indennità consiliare di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, è



stabilita dal Consiglio di Presidenza in misura percentuale pari a quella prevista per i componenti della Camera dei Deputati.

Il diritto alla corresponsione dell'assegno di fine mandato, calcolato secondo i criteri indicati nel primo comma, si acquisisce a condizione che il consigliere abbia esercitato il mandato consiliare per almeno centottanta giorni, in una o più legislature».

Nota all'articolo 36

Il primo comma dell'articolo 36 è stato sostituito dall'articolo 8 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 36 (Corresponsione del contributo di solidarietà). In caso di decesso di un consigliere nel corso della legislatura viene corrisposto, a carico del Fondo di solidarietà, un contributo di solidarietà ai beneficiari designati; in mancanza di designazione o disposizioni testamentarie, al coniuge; in mancanza del coniuge agli eredi legittimi. Il contributo di solidarietà è liquidato in misura eguale all'assegno di fine mandato determinato ai sensi dell'articolo 33 e comunque non inferiore a lire 6.400.000».

Nota all'articolo 37

Il primo comma e la lettera b) dell'articolo 37 sono stati sostituiti dall'articolo 3 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 38 bis del 20 febbraio 1990. Si riporta il testo originario:

«Articolo 37 (Entrate della Cassa). La Cassa, che ha la sua sede in Cagliari presso il Consiglio Regionale, provvede alla gestione dell'assegno vitalizio mediante un fondo alimentato:

omissis

b) dai contributi del Consiglio nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Presidenza;».

Nota all'articolo 43

L'articolo 43 è stato modificato dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1 del 2 agosto 1989. Si riporta il testo originario:

«Articolo 43 (Investimenti delle disponibilità della Cassa e del Fondo di solidarietà). Le disponibilità della Cassa e del Fondo di solidarietà possono essere investite:

- a) in titoli di Stato o da esso garantiti;
- b) in obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario ovvero in obbligazioni garantite dalla Stato;
- c) in depositi fruttiferi presso istituti di credito;
- d) in mutui garantiti da ipoteca su immobili urbani o rustici;
- e) in mutui agli iscritti garantiti dall'indennità di fine mandato maturata o per gli iscritti che non avessero maturato il diritto al godimento dell'indennità di fine mandato, dalle indennità consiliari secondo le modalità previste da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Comitato amministrativo della Cassa».

Nota alla I Disposizione transitoria

La I Disposizione transitoria è stata sostituita dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 118 del 19 dicembre 1990. La suddetta disposizione entra a far data dal 1° gennaio 1991 (vedi articolo 4 della predetta deliberazione n. 118/1990). Si riporta il testo originario:

«I (Vitalizi straordinari consiglieri della prima legislatura). La misura del vitalizio straordinario a favore dei consiglieri della prima legislatura e delle loro vedove è stabilita rispettivamente in lire 557.000 e lire 334.000 mensili».

Nota alla II Disposizione transitoria

La II Disposizione transitoria è stata abrogata dall'articolo 9 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo:



«Il (Misura del vitalizio per i consiglieri con 7, 8, 9, 10 anni di contribuzione). In deroga a quanto previsto nell'articolo 20 nei confronti dei consiglieri ed ex consiglieri iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 1° luglio 1982, la percentuale dell'assegno vitalizio rimane fissata, limitatamente alla anzianità di 7, 8, 9 e 10 anni rispettivamente nella misura del 29,75%, 34%, 36,125% e 38,25%».

Nota alla III Disposizione transitoria

La III Disposizione transitoria è stata abrogata dall'articolo 9 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo:

«III (Assegni vitalizi - Mantenimento condizioni di migliore favore). Ai titolari di assegni vitalizi o di reversibilità che per effetto della precedente normativa godessero, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, di condizioni di migliore favore, le maggiori somme in godimento verranno mantenute e riassorbite con i futuri miglioramenti».

Nota alla V Disposizione transitoria

La V Disposizione transitoria è stata sostituita dall'articolo 10 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo originario:

«V (Legislatura di quattro anni). Per i consiglieri che avessero fatto parte di una delle prima cinque legislature, la cui durata è stata di quattro anni, l'assegno vitalizio, nella misura del 20 per cento dell'indennità, si consegue dopo un periodo di contribuzione non inferiore a quattro anni».

Nota a VI Disposizione transitoria

La VI Disposizione transitoria è stata abrogata dall'articolo 9 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo:

«VI (Assegno di fine mandato e di solidarietà). In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del presente Regolamento, ai consiglieri iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 17 febbraio 1978 e al 1° luglio 1982 l'assegno di fine mandato verrà liquidato per i periodi di effettivo mandato risultanti al 17 febbraio 1987 nella misura annua del 100 per cento dell'importo mensile dell'indennità consiliare, per i periodi dal 18 febbraio 1978 al 30 giugno 1982 nella misura dell'85 per cento e per i periodi successivi nella misura dell'80 per cento».

Nota alla VII Disposizione transitoria

La VII Disposizione transitoria è stata introdotta dall'articolo unico della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 327 del 21 giugno 1989.

Nota alla VIII Disposizione transitoria

La VIII Disposizione transitoria è stata introdotta dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 238 dell'8 ottobre 1992.

Nota alla IX Disposizione transitoria

La IX Disposizione transitoria è stata introdotta dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 238 dell'8 ottobre 1992.

Nota alla X Disposizione transitoria

- La XI Disposizione transitoria è stata introdotta dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 238 dell'8 ottobre 1992.

Nota alla Tabella A

La Tabella A allegata al Regolamento è stata sostituita dall'articolo 11 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 101 del 7 novembre 1990. Si riporta il testo originario:



anni di mandato	misura percentuale
5	25,00
6	26,00
7	29,00
8	32,00
9	35,00
10	38,00
11	41,00
12	44,00
13	47,00
14	50,00
15	53,00
16	56,00
17	59,00
18	62,00
19	65,00
20	68,00

anni di mandato	misura percentuale
21	69,50
22	71,00
23	72,50
24	74,00
25	75,50
26	76,50
27	77,50
28	78,50
29	79,50
30	80,50
31	81,50
32	82,50
33	83,50
34	84,50
35	85,50

La predetta tabella, così come modificata dalla deliberazione n. 101 del 1990 è stata successivamente sostituita dall'articolo unico della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 357 del 15 giugno 1994; la nuova tabella entra in vigore dal giorno 18 luglio 1994. Si riporta il testo della tabella di cui alla deliberazione n. 101 del 1990:

anni di mandato	misura percentuale
4	20,00
5	30,00
6	33,60
7	37,20
8	40,80
9	44,40
10	48,00
11	50,40
12	52,80
13	55,20
14	57,60
15	60,00
16	62,60
17	65,20
18	67,80
19	70,40

anni di mandato	misura percentuale
20	73,00
21	74,40
22	75,80
23	77,20
24	78,60
25	80,00
26	80,60
27	81,20
28	81,80
29	82,40
30	83,00
31	83,50
32	84,00
33	84,50
34	85,00
35	85,50